

## **Lettere di compliance ai contribuenti in regime forfetario.**

### **Adempimento prorogato al prossimo 30 novembre 2024 in attesa di una sua abrogazione da parte dei decreti attuativi della Legge Delega per la Riforma Fiscale.**

Alla fine dello scorso mese di settembre l’Agenzia delle Entrate ha notificato a mezzo PEC migliaia di “lettere di compliance” ai contribuenti che nell’anno 2021 hanno aderito al regime forfetario.

In queste lettere è contestata la (presunta) mancata indicazione all’interno del Modello Redditi degli elementi informativi obbligatori da inserire nell’apposito prospetto del quadro “RS”.

Le informazioni da inserire all’interno di tale quadro hanno natura meramente informativa. In sostanza, non hanno alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito imponibile e dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari.

Si tratta inoltre di informazioni che in molti casi l’Agenzia delle Entrate ha già in suo possesso in quanto contenute all’interno delle fatture elettroniche che transitano quotidianamente dal Sistema di Interscambio. Come tale, per legge l’Agenzia non potrebbe chiedere ai contribuenti già presenti nelle sue banche dati.

La stessa Legge Delega Fiscale, approvata lo scorso mese di agosto, ha ulteriormente rafforzato il divieto per l’amministrazione finanziaria di richiedere ai contribuenti dati ed informazioni dei quali è già in possesso.

A seguito di tale massiccio invio di lettere, la stessa Associazione dei Dottori Commercialisti con un comunicato pubblicato lo scorso 21 settembre ha ricordato che *“l’Agenzia oggi ha tutte le informazioni disponibili e la mancata compilazione di un rigo o più righe del quadro RS lascia sicuramente intatti i poteri di monitoraggio, accertamento e controllo”*.

L’origine di tale obbligo di monitoraggio nasce dai commi 69 e 73 della Legge 190/2014 (istitutiva del Regime Forfetario). Secondo tali commi *“con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante l’approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta”*.

L'elenco dei dati da inserire all'interno nel quadro RS fa la sua prima comparsa con le istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF relativo all'anno d'imposta 2015 (anno di debutto del Regime Forfetario).

Si tratta quindi di un adempimento che risale alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2016 (anno d'imposta 2015) ma che è stato oggetto di controllo e contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate solo con riferimento all'anno d'imposta 2021 (dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2022).

#### Dati da indicare

Nelle istruzioni al modello Redditi, nella parte relativa agli obblighi informativi dei contribuenti forfetari, l'Agenzia delle Entrate precisa che tale prospetto deve essere compilato al fine di fornire all'Amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti dai commi 69 e 73 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 (Legge istitutiva del Regime Forfettario).

Al comma 69 è infatti previsto l'obbligo di indicazione all'interno della dichiarazione dei redditi del codice fiscale di eventuali professionisti a cui il contribuente (in regime forfetario) ha pagato prestazioni senza l'applicazione della ritenuta d'acconto e l'ammontare dei relativi compensi erogati (righe RS371-RS373).

Al comma 73, invece, viene previsto che il direttore dell'Agenzia delle Entrate in sede di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, possa prevedere specifici obblighi informativi inerenti all'attività svolta per tutti i contribuenti che adottano il regime agevolato.

**Tali obblighi informativi, continua la disposizione in commento, sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.**

Proprio alla luce di tale specifica previsione normativa (contenuta nella stessa legge istitutiva del regime forfetario) e del fatto che tali dati per la maggior parte sono già contenuti all'interno delle fatture elettroniche che transitano dal Sistema di Interscambio, si ritiene che l'adempimento debba essere abrogato. Questo è il quadro RS presente nel Modello Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021) delle persone fisiche.

| Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi |   | Codice fiscale | Reddito |
|---|---|----------------|---------|
| RS371   | 1   |                | 2 ,00   |
| RS372   | 1   |                | 2 ,00   |
| RS373   | 1   |                | 2 ,00   |
| <b>Esercenti attività d'impresa</b>   |   |                |         |
| RS375   | Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività  | numero         |         |
| RS376   | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci                                |                | ,00     |
| RS377   | Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) |                | ,00     |
| RS378   | Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione  |                | ,00     |
| <b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>  |   |                |         |
| RS381   | Consumi   |                | ,00     |

Come si può notare, nei righe RS371-RS373 occorre indicare i dati richiesti dal comma 69. Si tratta in sostanza del codice fiscale e dell'ammontare dei compensi erogati ad eventuali professionisti senza l'applicazione della relativa ritenuta d'acconto in quando il soggetto erogante ha aderito al regime agevolato.

Oggetto della comunicazione sono i compensi pagati ad altri professionisti nell'ambito della propria attività professionale per prestazioni di carattere consulenziale, a nulla rilevando invece i compensi pagati nell'ambito della propria vita privata.

Per esempio, vanno evidenziati in tali righe i compensi erogati al Commercialista per la gestione della Partita Iva o i compensi erogati ad un consulente per un'attività consulenziale svolta in relazione alla propria attività professionale (realizzazione sito internet, attività di marketing, formazione professionale, ecc.).

Non devono invece essere indicate le prestazioni pagate nell'ambito della propria vita privata (al di fuori dell'attività professionale), come per esempio i compensi erogati ad un medico o per un corso di formazione non inerente alla propria attività professionale.

Nei righe ricompresi tra RS378 e RS381 occorre invece indicare i dati di cui al comma 73. Si tratta in sostanza di tutte quelle informazioni non previste espressamente dalla legge ma la cui definizione è stata demandata all'Agenzia delle Entrate.

I righe ricompresi tra RS375 e RS378 riguardano esclusivamente **le ditte individuali esercenti attività commerciale** (iscritte in Camera di Commercio) e prevedono l'inserimento dei seguenti dati:

1. Numero di mezzi di trasporto utilizzati;
2. Costo per l'acquisto di materie prime;
3. Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi ad immobili);
4. Spese per l'acquisto di carburante da autotrazione.

Tutte queste informazioni devono essere ricavate dal contribuente in maniera extracontabile (senza utilizzo della documentazione contabile) non essendo i contribuenti forfetari obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Il rigo RS381 riguarda invece esclusivamente **i liberi professionisti** e prevede l'inserimento dei dati relativi ai cosiddetti "consumi", ossia all'ammontare delle spese sostenute per:

1. I servizi telefonici;
2. I consumi di energia elettrica;
3. I carburanti e lubrificanti utilizzati per la trazione degli autoveicoli.

Anche in questo caso si tratta di costi sostenuti dal professionista nell'ambito della propria attività professionale.

In merito ai consumi di energia elettrica, il dato sarà presente solo qualora il professionista sia titolare di uno studio professionale e riceva regolare fattura per le utenze elettriche.

I dati relativi ai servizi telefonici ed ai consumi di carburante per autotrazione sono invece più difficile da trattare.

Si tratta infatti di costi cosiddetti "promiscui", ossia costi che possono essere riferiti sia alla sfera professionale che alla sfera privata.

Si ritiene che debbano essere evidenziati in tale casella i soli costi relativi ad una linea telefonica utilizzata esclusivamente per l'attività professionale.

In merito invece ai costi per i carburanti, si ritiene che debbano essere evidenziati in tale rigo i soli costi comprovati da fattura elettronica.

Comprendete quindi come per i professionisti i costi richiesti nel rigo RS381 sono molto specifici e potrebbero non essere effettivamente presenti.

**La mancata compilazione del rigo RS381, anche se evidenziata dall'Agenzia delle Entrate come "anomalia", potrebbe in realtà non essere tale proprio per l'assenza di tali costi.**

**Quasi sicuramente saranno invece da compilare i rigi da RS371 a RS373 riepiloganti i compensi erogati ai professionisti, in quanto molto più probabile la presenza di un commercialista o di un consulente in genere.**

#### *Soluzione*

A seguito delle forti pressioni fatte da diverse associazioni di categoria, il Governo attraverso il Decreto Proroghe ha concesso più tempo ai contribuenti (**fino al prossimo 30 novembre 2024**) per valutare l'invio di una dichiarazione dei redditi integrativa per l'anno 2021 (Modello Redditi 2022) con l'indicazione degli elementi informativi richiesti nei rigi da RS371 a RS381 del quadro RS.

**Tuttavia, più che una proroga, la norma ha tutti i connotati di una vera e propria "bocciatura".** Infatti, se entro il prossimo 30 novembre 2024 verrà attuata la delega fiscale nella parte che prevede la revisione degli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti, questi tipi di comunicazione saranno considerate illegittime e l'adempimento sarà abrogato.

Per il momento, in attesa della possibile abrogazione dell'adempimento, si ritiene opportuno non procedere all'invio immediato di una dichiarazione integrativa per l'anno 2021 (che dovrebbe comunque essere accompagnata anche dal pagamento della relativa sanzione).

Più incerta è invece la problematica legata alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2022 (Modello Redditi 2023 in scadenza il prossimo 30 novembre 2023).

In caso di futura abrogazione dell'adempimento attraverso i vari decreti attuativi della Legge Delega, anche la mancata compilazione del quadro RS all'interno di tali modelli non sarebbe sanzionabile.

**Tuttavia, data l'incertezza sull'effettiva abrogazione futura della norma, per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2022 (Modello Redditi 2023) si ritiene opportuno inserire i dati richiesti (se presenti) all'interno del quadro RS.**